
Ordinanza 29 luglio 1999, n. 2994.

Misure urgenti di protezione civile.

(G.U. n. 181 del 04.08.1999)

CAPO I

MISURE PER I TERRITORI
DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA
INTERESSATI DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 26 SETTEMBRE 1997.

Art. 1

1. (1).
2. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 è prorogato al 31 dicembre 1999. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità già trasferite ai commissari delegati, presidenti delle regioni Marche e Umbria.
3. Il termine di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2886/1998 è prorogato al 31 dicembre 1999.

OMISSIS

(1) Modifica l'art.2, comma 1, dell'Ordinanza n. 2991/99.

Art. 2

1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento delle protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, viene concesso anche per le spese di amministrazione sostenute dal comune o dal procuratore speciale ai quali i proprietari degli edifici ricadenti in un intervento unitario di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 61/1998, abbiano delegato o affidato i compiti di progettazione o realizzazione oppure per le spese di amministrazione sostenute dal comune in sostituzione dei proprietari inadempienti ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 6-bis, della legge n. 61/1998.

OMISSIS